

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Liceo Artistico Statale "Emilio Greco"

IX-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 11,00 nel locale del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

a) per la parte pubblica il D.S. **Antonio Alessandro Massimino**

b) per la RSU d'Istituto e TAS

Davide Talamo

Antonio Spampinato

Antonino Patanè

Patrizio Marleffa

Manuela Rubino

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'Istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia e il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. dell'Istituto Liceo Artistico Statale "Emilio Greco" di Catania e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e si producono fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.


Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II
RELAZIONI SINDACALI
CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Attività sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di un Albo Sindacale, con due bacheche distinte per la RSU e i rappresentanti delle OO.SS., con la seguente collocazione:
 - nella sede centrale, nel corridoio prospiciente la Sala Professori;
 - nell'ingresso dei locali di ciascun plesso dell'Istituto.Ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU ha diritto di affiggere nelle bacheche dedicate alle rappresentanze interne materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il materiale delle OO.SS. sarà affisso nelle bacheche a esse riservate a cura dei propri rappresentanti.
4. Le comunicazioni sindacali saranno altresì visibili nell'apposita sezione del sito web della scuola.
5. Come previsto dall'art. 4, comma 1 CCNQ 07/08/1998, la RSU ha a disposizione per la propria attività sindacale l'auletta attigua alla Sala Professori (contrassegnata n. 118), che viene attrezzata di pc, connessione internet, stampante e telefono.



Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 10-13-28 del CCNQ 04/12/2017.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. In aggiunta a quanto previsto all'art. 3, comma 5, alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, di tutti gli strumenti e attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18, nel rispetto della tutela della privacy e riservatezza.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, a norma di legge.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di tre ore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo Contratto Regionale.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori l'orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a cinque.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno lavorativo successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8.30 alle ore 11.30 oppure dalle ore 11.30 alle ore 14.30,

fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, comma 4 CCIRai fini dell'individuazione delle ore di svolgimento dell'assemblea.

5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

6. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 2 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.

2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:

a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classis** prevede la permanenza in servizio solo di n.2 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;

b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di n. 3 unità di assistente amministrativo e di almeno n.3 collaboratore scolastico in sede e di n.2 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.

4. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

2. La partecipazione è finalizzata a instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:

a) **Contrattazione** (art.22, comma 4, lettera c);

b) **Confronto** (art.22, comma 8, lettera b);

c) **Informazione** (art.22, comma 9, lettera b).

Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art. 22 CCNL 2016/18, sono:

- **L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;**

- **I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;**

- **I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA, incluso la quota delle risorse relative al PCTO (alternanza scuola lavoro) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);**

- **I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale(c.d. Bonus docenti);**

- **I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;**

- **I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;**

- **I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi delle finalità definiti a livello nazionale;**

- I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

- I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

3. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

4. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;
- I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente e ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
- I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 14 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa previsti dall'art. 5, comma 5 CCNL 2016/18:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

CAPO III

La comunità educante

Art. 15 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e

nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.lgs.297/94.

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art.16 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 CCNL 2006/09 come novellato dall'art.41, comma 3 CCNL 2016/18, all'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente le modalità di prestazione dell'orario di lavoro, in uno specifico incontro con il personale ATA. "Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite e i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 17 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

Nel caso in cui singoli plessi dell'Istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:

- cambio sede di servizio;
- utilizzo giorni di ferie/recupero.

Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

Tenuto conto che il personale collaboratore scolastico è adibito a orari che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane), che lo stesso personale è impiegato con flessibilità organizzativa e che la sede centrale è aperta per più di 10 ore in 5 giorni, al personale che ne matura il diritto (ovvero, a titolo esemplificativo, che presta servizio in maniera flessibile e/o ha un orario di entrata in servizio successivo all'apertura della scuola in orario antimeridiano, con conseguente disagio familiare), viene riconosciuto il beneficio delle 35 ore settimanali.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 19 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.




Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 20 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D.lgs.81/08, art. 2, comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/01/97, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 21 - Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili), secondo la dimensione della scuola, e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

1. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i seguenti incaricati: ASPP, Preposti, Addetti primo soccorso, Addetti antincendio, Addetti interruzione gas, acqua, energia elettrica, chiamate all'esterno, Responsabile emergenze, Responsabile area di raccolta. Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi (a tal fine può avvalersi della collaborazione della RSU).
4. I compensi, se previsti, possono essere (non è obbligatorio, ma è possibile prevederli):
 - di tipo forfetario per gli addetti alla protezione;
 - compenso orario, per le "figure sensibili" e i componenti la squadra o commissione sicurezza, prevenzione e protezione.

Art. 22 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione. Questo incarico è retribuito con le modalità stabilite all'art. 33, comma 2, lettera g del D.I.44/2001 poiché si configura in ogni caso (anche se personale interno) come contratto di collaborazione.

Per l'a.s.2022/23 il Responsabile SPP è l'Ing. Pasquale Vitalone.

Art. 23 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.



Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli artt. 25, 38, 39 e ss. del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l'anno scolastico 2022/23 è il Dott. Andrea Marconi.

Art. 24 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi (DVR), avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed eventualmente della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 25 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

2. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 26 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/97:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza; la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

Visto che l'art. 37 D.lgs. 81/08 prevede che l'obbligo del corso di formazione dei lavoratori sia assolto in orario di servizio e senza oneri a carico degli stessi; non potendo altresì questi corsi svolgersi se non in orario pomeridiano, tutte queste ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza svolte verranno detratte dalle 40 ore previste dall'art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL 2006/09.

Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.



Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RSL può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
6. La consultazione del RLS da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08 artt. 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli artt.36 e 37 D.lgs. 81/08. Il RLS ha altresì diritto di ricevere:
 - le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
7. Relativamente alla designazione del RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di Sig. Patanè Antonino. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della sua funzione per la formazione e l'aggiornamento (40 ore).
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 28 - Determinazione del contingente ATA necessario ad assicurare le prestazioni e i servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato in base alle esigenze dei servizi da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, considerato altresì l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo").

CAPO III

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 29 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile fino a un massimo di sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, comunque senza eccedere il limite di 24 ore settimanali.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. Per l'utilizzazione dei docenti per le supplenze brevi, si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a. docenti con ore a disposizione;
 - b. docenti che devono recuperare ore di permesso;
 - c. docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a effettuare ore eccedenti;
 - d. docenti della stessa disciplina;
 - e. docenti della stessa classe;
 - f. docenti dello stesso corso.



Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

Art. 29 bis - Ore vuote personale docente

L'orario settimanale di insegnamento non può contenere più di 2 ore vuote, se non espressamente richiesto dal docente per motivi personali, familiari o didattici.

Nel caso in cui, per esigenze scolastiche o altro, questo limite venga superato, il docente interessato ha diritto a un compenso forfettario nella misura di 1/3 delle ore complessive svolte oltre le due ore.

Art. 30 – Collaborazione plurime e/o inerenti al PTOF del personale docente

1. Il Dirigente, per le attività inerenti al PTOF si avvale della collaborazione dei docenti interni. Qualora non vi fosse la disponibilità interna, può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL2006/09.

2. Nell'individuazione dei docenti il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. dichiarata disponibilità a svolgere attività aggiuntive;
- b. possesso delle competenze attinenti il settore di intervento;
- c. possesso di eventuali titoli coerenti con l'incarico da espletare;
- d. fermo restando il possesso delle competenze attinenti il settore di intervento, si garantirà comunque una equa ripartizione delle risorse al fine di garantire l'accesso alle attività a tutto il personale con l'intento di valorizzare le risorse umane e professionali.

Art. 31 – Orario di lavoro, prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In relazione alle necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell'istituzione scolastica, in coerenza con il PTOF, è adottato l'orario di lavoro flessibile su cinque giornate lavorative e una giornata non lavorativa. Tale orario rimane in vigore fino a quando ricorrono le esigenze del funzionamento.

2. La giornata non lavorativa è fissa e non dà diritto ad alcuna forma di recupero anche se coincidente con una festività e/o con una giornata di chiusura della scuola.

3. Nelle chiusure prefestive, se compensate a recupero, si terrà conto delle ore effettive di lavoro previste per la stessa giornata prefestiva.

4. È ammessa, al massimo una volta a settimana, una tolleranza di 15 minuti sull'orario di ingresso (non in anticipo) che il dipendente può recuperare nella stessa giornata lavorativa.

5. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, previo consenso del personale interessato.

6. Per gli incarichi specifici l'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
- b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
- c. disponibilità espressa dal personale;
- d. graduatoria interna.

7. Il Dirigente può disporre, inoltre, previo consenso del personale interessato, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

9. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e richieste attraverso adeguato riscontro documentale.

CAPO IV

Fasce temporali di flessibilità oraria personale ATA

Art. 32 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4, punto c6) CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita alle seguenti categorie di personale (alcuni esempi):

- personale con certificazione di handicap grave (art.3, c.3, L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni 6 anni.
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 10 settembre.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al comma 1 in ordine gerarchico.

Art. 33 - Fasce di oscillazione

Al fine di permettere una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà richiedere di:

- far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, AT nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga e aver ottenuto il relativo permesso;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6 ore +3 ore).

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 34 - Criteri di applicazione

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.22, comma 4 punto c8) CCNL Scuola 2016/18 e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:

- **Individuazione degli strumenti utilizzabili**

L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale, via telefono, sito internet, email e messaggistica istantanea.

- **Figure autorizzate a utilizzare tali strumenti**

Si concorda che solo il personale autorizzato dal Dirigente: docenti collaboratori, responsabili di plesso, funzioni strumentali, per i docenti e il DSGA e gli assistenti amministrativi per il personale ATA, possono utilizzare lo strumento di comunicazione posta elettronica e telefono e di messaggistica istantanea per inviare comunicazioni al personale.

- **Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale**

Le figure autorizzate possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle seguenti fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 14.30. Non possono essere disposte comunicazioni ufficiali e circolari durante la sospensione delle attività didattiche e il ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne va utilizzato solo in caso di emergenza.

CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 35 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione e una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge;

- assistenza all'utenza per le iscrizioni online degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
 - altre attività (da specificare).
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato di volta in volta a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
 4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente e utilizzarle (entro un mese) a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'Istituzione scolastica, previa autorizzazione.
 5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

CAPO VII

Criteria per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 36 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica stabiliti dal MIUR;
- d. risorse per la pratica sportiva;
- e. risorse per le aree a rischio;
- f. valorizzazione docenti (ex art. 1, comma 126 L.107/15);
- g. attività di recupero.
- h. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- i. formazione del personale;
- l. alternanza scuola lavoro;
- m. progetti nazionali e comunitari;
- n. funzioni miste (provenienti dagli Enti Locali);
- o. eventuali residui anni precedenti.

Art. 37 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'a.s. 2023/2024 comunicate dal MIUR con nota 25954 del 29/11/2023 sono così distinte:
 - a. euro **88.111,64** lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche;
 - b. euro **5.923,13** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - c. euro **3.634,54** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
 - d. euro **5.130,05** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 CCNL 2006/09;
 - e. euro **3.397,27** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
 - f. euro **1.460,00** lordo dipendente quale quota progetti aree a rischio;
 - g. euro **18.428,40** lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

2.L'avanzo FMOF relativo all'a.s. 2022/23 è così suddiviso:

- Fondo Istituzione Scolastica 2022/23 € 20.319,97
- Ore eccedenti Attività complementari di educazione fisica € 3.017,52
- Ore Eccedenti Per Sostituzione Colleghi Assenti € 9.381,79
- Fondo Valorizzazione Merito Personale Scolastico € 1.858,08

Totale € 34.577,36.

Art. 38 - Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali per le esigenze dell'Istituto, i finanziamenti pari ad € 5.923,13 vengono ripartite egualmente tra i docenti titolari delle funzioni.

Art. 39 - Incarichi specifici personale ATA

1. I compiti del personale ATA sono costituiti (art. 47 sequenza contrattuale del 25/7/2008):
 - a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. Per i lavoratori appartenenti all'area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.
2. Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche, i finanziamenti pari ad € 3.634,50 vengono distribuiti al restante personale secondo l'allegata Tabella A.

Art. 40 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto

1. La quota del fondo dell'istituzione scolastica pari a 130.178,79 al netto dell'indennità di direzione al DSGA di € 6.150,00 e del compenso dell'A.A sostituto DSGA di € 796,80, e al netto dei compensi del I e II collaboratore del Dirigente Scolastico pari ad € 5.600,00 comprensiva di una quota dell'avanzo relativo al precedente anno scolastico viene così ripartita (si specifica che viene istituito un fondo di riserva pari al 10% dell'importo da contrattare pari ad € 11.763,19 in vista degli imminenti aumenti contrattuali): 70%, pari a € 74.108,16 personale docente e 30%, pari a € 31.760,64 al personale ATA.
2. I compensi per la quota docenti sono così ripartiti:
 - Collaboratori del Dirigente Scolastico: € 5.600, ripartiti tra due Docenti in rapporto al lavoro effettivamente prestato, fino ad un massimo di 320 annue complessive. La ripartizione dei compensi sarà comunicata a consuntivo in sede di informazione successiva;
 - Attività Funzionali all'insegnamento, secondo quanto indicato nella allegata tabella Attività di insegnamento;
 - Personale ATA, secondo l'allegata Tabella A.
3. Fatta salva la necessità di copertura degli incarichi, non è possibile cumulare attività che superino le 300 ore per singola unità di personale.

Art. 41-Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica pari a€ 6.414,79, comprensivi di una quota dell'avanzo dell'anno precedente sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Art. 42 - Compensi per aree a rischio (punto e)

I compensi previsti per le aree a rischio pari a€ 1.460,70, vengono finalizzati alla realizzazione di progetti contro la dispersione scolastica.

Art. 43-Compensi per le ore eccedenti

Le risorse finanziarie previste per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti pari a € 14.511,84, comprensivi di una quota dell'avanzo dell'anno precedente sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Art. 44- Progetti comunitari e nazionali (punto m) e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

In riferimento alla programmazione dei fondi strutturali, si stabilisce di attribuirei compensi al personale impegnato nei progetti secondo i seguenti parametri:

- D.S. fino ad un massimo del 5% dell'importo del Piano;
- DSGA fino ad un massimo del 5% dell'importo del Piano;
- Personale ATA, per ogni modulo di 30 ore un compenso massimo pari a 10 ore aggiuntive per gli assistenti amministrativi e 8 ore aggiuntive per il restante personale ATA.
- Per ogni modulo formativo di 30 ore, sulla base delle autonome valutazioni del D.S., sarà possibile individuare, oltre alla figura del referente alla valutazione, la figura di supporto, da individuare tra il personale docente e/o ATA. Al referente alla valutazione e alla figura di supporto potranno essere attribuiti compensi massimi di 10 ore aggiuntive ciascuno per ogni modulo di 30 ore.

COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO sottratti dalla quota totale da contrattare	
N. Docenti	Ore
2	320

TOTALE ore 320
€ . 5.600,00

ATTIVITA' E PROGETTI PAGATI COL 70% FIS

PROGETTO ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PLESSO	
N. Docenti	Ore
5	390 DI CUI :
2 CATANIA	130 (65 - 65)
1 SAN GREGORIO	77
1 BATTIATI	77
1 SAN GIOVANNI LA PUNTA	106

TOTALE ore 390
€ . 6.825,00

PROGETTO ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ALUNNI DISABILI	
N. Docenti	Ore
1	67
COORDINATORE RETI SCOLASTICHE	

N. Docenti	Ore
1	67

TOTALE ore 134
€ 2.345,00

ATTIVITÀ	NUMERO DOCENTI	ORE
CAPI DIPARTIMENTO	12	120
COMMISSIONE LAVORI ISTRUTTORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	3	30
COORDINATORI CLASSI QUINTE	9	225
COORDINATORI DI CLASSE	43	860
DISPERSIONE SCOLASTICA	1	40
GESTIONE ORARIO SOSTEGNO E ASACOM	2	40
SUPPORTO ALUNNI DSA/BES	2	40
EDUCAZIONE CIVICA - LEGALITA' - CYBERBULLISMO	1	40
MOBILITY MANAGER	1	20
OPEN DAY	10	100
PROVE INVALSI	1	30
SOMMINISTRATORI PROVE INVALSI	3	30
REFERENTE FORMAZIONE DOCENTI	1	15
REFERENTE CARCERE	1	40
REFERENTE CORSO SERALE	1	40
REFERENTE ENTI E AZIENDE	1	40
REFERENTI ORIENTAMENTO	10	200
REFERENTE SALUTE	1	15
RESPONSABILE BIBLIOTECA	1	15
RESPONSABILE FORNO	2	15 40
RESPONSABILE GIPSOTECA	1	15
RESPONSABILE SERRA	1	20
TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO	2	30
TUTOR PCTO	30	600
REFERENTI VISIBILITA'	10	50
SPORTELLO CIC	1	50
CERTIFICAZIONE OXFORD	2	16
VERBALIZZAZIONI E ASSISTENZA ONLINE O.O.C.C.	2	30

TOTALE ore 2.806

€ 49.105,00

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

PIANO PROGETTUALE EXTRACURRICULARE	DOCENTI	ORE
SCALINATA DELLA LEGALITA'	2	80
SCENARI IN PELLICOLA	2	30
ETNA COMICS	2	30
CERTAMEN	1	10
LEGGERE PER LEGGERE	1	20
FESTA DEL LIBRO	1	10
INSIEME PER LA PITTURA AD OLIO "IL MITO ED IL MARE"	1	30
PROGETTO PIRANDELLO	1	10
CORSO PHOTOSHOP	1	30
PROGETTO DI SCULTURA - AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA, SIRACURA, CATANIA	1	30
PROGETTO DI PITTURA - AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA, SIRACURA, CATANIA	1	30

TOTALE ore 310,00
€ . 10.850,00

PROGETTO CURRICULARE conteggiato nel MOF dispersione scolastica	DOCENTI	ORE
DISAGI GIOVANILI (DISPERSIONE SCOLASTICA)	2	40

TOTALE ore 40
€ . 1.400,00

TOTALE FONDO ATTIVITA' E PROGETTI € . 70.525,00

TOTALE € . 70.525,00

FONDO DI RISERVA € . 3.522,46

FUNZIONI STRUMENTALI conteggiati nel MOF

INCLUSIONE	1
DIDATTICA/USCITE DIDATTICHE	1
PTOF/VIAGGI DI ISTRUZIONE	1
PCTO	1
ORIENTAMENTO	1

€ 5.923,13

ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA conteggiati nel MOF	DOCENTI	ORA
GRUPPO SPORTIVO	2	80
ORIENTERING	2	60
SPORT AD ARTE	3	60

€ . 3397,27 2023/24
€ 3.017,52 (ECONOMIE)

TOTALE ATTIVITA' SPORTIVA € . 6.414,79

ATA

FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S.2023/24 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
PROSPETTO DELLE ATTIVITA'			
ATTIVITA'			
	UNITA' PERSONALE	ORE	
SUPPORTO ALUNNI DSA/BES/ H	1	20	
PREST. OLTRE ORARIO D'OBBL.	8	100	
SUPPORTO LIBRI DI TESTO	3	60	
SUPPORTO ESAMI DI STATO	4	100	
SUPPORTO TIROCINIO/SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI	1	80	
RINNOVO GRADUATORIE PERSONALE	3	80	
RICHIESTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE COMUNICAZIONE ENTI LOCALI	1	80	
SUPPORTO PCTO e SUPPORTO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO	1	65	
PASSWEB	1	60	
TOTALE	645	9.352,50	

LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO"			
FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S.2023/24 - ASSISTENTI TECNICI			
PROSPETTO DELLE ATTIVITA'			
ATTIVITA'			
	UNITA' PERSONALE	ORE	
ASSISTENZA OO.CC.	5	60	
SUPPORTO PCTO	1	30	
SUPPORTO PROGETTI PTOF	12	200	
SUPPORTO UFFICIO TECNICO	6	60	
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO SCUOLA	2	30	
ASSISTENZA SPETTACOLI TEATRALI	6	120	
PRESTAZ. OLTRE ORARIO D'OBBLIGO	12	180	
TOTALE	680	9.860,00	

LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO"			
FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S.2022/23 - COLLABORATORI SCOLASTICI			
PROSPETTO DELLE ATTIVITA'			
ATTIVITA'			
	UNITA' PERSONALE	ORE	
MANUTENZIONE AREA VERDE	2	60	
MANUTENZIONE ORDINARIA	4	180	
PROGETTO GIPSOTECA	2	60	
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	21	240	
PRESTAZIONE OLTRE L'ORARIO	21	240	
ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	5	100	
MAGAZZINO	2	40	
TOTALE	920	11.500,00	

TOTALE €. 30.712,50.

FONDO DI RISERVA €. 1.048,14

INCARICHI SPECIFICI

	UNITA' DI PERSONALE					
ASSISTENZA ALUNNI H	4	104	€. 1.300,00			COLLABORATORI SCOLASTICI
RINNOVO GRADUATORIE PERSONALE ATA	3	75	€. 1.087,50			AMMINISTRATIVI
COMPONENTE UFFICIO TECNICO	3	61	€. 884,50			TECNICI
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	1	25	€. 362,50			C.S.

TOT. € 3634,50

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO

CAPO I

Assegnazione del personale ai plessi (fuori comune sede istituto)

Art. 45 - Assegnazione dei docenti

1. In applicazione dell'art. 3, comma 5CCNI sulla mobilità i docenti titolari presso l'Istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri:

- Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
- Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica. La conferma è disposta d'ufficio nel caso l'interessato non abbia avanzato altre richieste;
- Graduatoria di istituto e maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti);
- Richiesta dell'interessato con formale istanza al Dirigente Scolastico.

2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l'anno precedente, ovvero secondo l'ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina ovvero ancorasecondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.

Art. 46 - Assegnazione personale ATA

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi e tecnici sono presenti nelle varie sedi dell'Istituto, l'assegnazione ai plessi riguarda tutte le componenti ATA.

2. In applicazione della norma prevista dal CCNI sulla mobilità il personale titolare presso l'istituto sarà destinato ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri:

- Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
- Graduatoria di istituto e maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti);

c. Richiesta dell'interessato con formale istanza al Dirigente Scolastico.

3. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede se già assegnata l'anno precedente e, successivamente, per sorteggio.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Determinazione di residui

Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30 giugno) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 48 - Certificazione di compatibilità economico-finanziaria

La presente ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 49 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione a quanto previsto nel Prospetto delle attività in riferimento al progetto di organizzazione didattica dei plessi, le Parti concordano che le ore complessivamente attribuite (n. 390) verranno suddivise tra i docenti incaricati in proporzione al numero di classi assegnate ai Plessi.

Catania, _____

Le parti

Il Dirigente Scolastico

Antonio Alessandro Massimino

RSU e Organizzazioni Sindacali

Davide Talamo

Antonio Spampinato

Antonino Patanè

Patrizio Marletta

Massimo Castro

Marco Benanti

FLC-CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA RUA

GILDA – UNAMS

SNALS – CONFALS.....

ANIEF